



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA

Viale Alcide De Gasperi, 42 – 40132 BOLOGNA
Tel. 051 31.43.880 – Fax 051 31.43.881

Mail: segreteria@figccrer.it

DILETTANTI

Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale N°18 del 06/11/2019

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

(nessuna comunicazione)

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Si allega al presente C.U. quanto sotto riportato:

- CU 150 LND: provvedimenti della Procura Federale.
- Circolare 20 LND: decreto legge 124 del 26 ottobre 2019, recante disposizioni urgenti in materia fiscale.

\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$

LND - Protocollo N. 0004533 - U - del 04/11/2019 13:26:39

CIRCOLARE N°19

OGGETTO: Lista Sostanze proibite e Metodi proibiti VVADA 2020

Si comunica che sul sito ufficiale della F.I.F.A., è stata pubblicata la Circolare n. 1695 del 31 ottobre 2019, DSG/kim, inerente l'oggetto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Cosimo Sibilia

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3.1. Comunicazioni del Consiglio Direttivo

DISTRIBUZIONE MATERIALE

Tra qualche giorno sarà disponibile per la distribuzione, a cura delle singole Delegazioni provinciali, la consegna **gratuita** del seguente materiale:

- **ANNUARIO 2019-2020** a tutte le Società che hanno sede nel territorio di ciascuna Delegazione, indipendentemente dalla Categoria e del Settore di appartenenza: Calcio a 11 maschile e femminile, Calcio a 5;
- **n. 2 palloni NIKE** (sponsor ufficiale della L.N.D.), uno da gara e uno da allenamento, a tutte le Società di Calcio a 11 che partecipano ai Campionati dilettantistici regionali e provinciali e che hanno sede nel territorio di ciascuna Delegazione. Si ricorda che i palloni dello stesso tipo possono essere acquistati direttamente dalle Società attraverso il sito istituzionale della Lega Nazionale Dilettanti ;
- **n. 2 palloni MACRON** a tutte le Società di Calcio a 5 che partecipano ai Campionati regionali o provinciali e che hanno sede nel territorio di ciascuna Delegazione.



3.2. Comunicazioni della Segreteria

Si allega al presente C.U. (di cui costituisce parte integrante) il COMUNICATO N. 114 del SETTORE TECNICO inerente le decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico nella riunione del 31 ottobre 2019 svoltasi a Firenze.

§§§§§§§§§§§§§§§§

CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES

Stagione Sportiva 2019/2020

REGOLAMENTO FASE FINALE 2019/2020 E CRITERI AMMISSIONE 2020/2021

TITOLO I – DISCIPLINA FASE FINALE 2019/2020 E OBBLIGO CONTEMPORANEITA'

Art. 1 Disciplina fase finale Campionato Regionale Juniores

1. Il presente Titolo disciplina la fase finale del Campionato Regionale Juniores della stagione sportiva 2019/2020.

2. Tutte le gare del Campionato delle due ultime due giornate, aventi interessi di classifica in funzione dell'ammissione alla fase di finale del Campionato 2019/2020 ovvero della mancata ammissione al Campionato Regionale Juniores della stagione 2020/2021 devono disputarsi in contemporaneità di data e orario.

Art. 2 – Diritto di partecipazione

1. Al termine del Campionato si qualificano per la fase finale le prime due squadre classificate di ciascuno dei sette gironi più le migliori due squadre terze classificate.

2. In caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine della sessione ordinaria del Campionato, e quindi per definire la classifica/graduatoria finale di ciascun girone quand'anche necessaria a determinare le squadre che hanno titolo a partecipare alle gare della fase finale, si procede alla compilazione di una graduatoria fra le squadre interessate tenendo conto nell'ordine:

- a. dei punti conseguiti negli incontri diretti;
 - b. a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri;
 - c. della differenza fra le reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate;
 - d. della differenza fra le reti segnate e subite nell'intero Campionato;
 - e. del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;
 - f. del sorteggio a cura della Segreteria del CRER;
- senza la disputa di ulteriori gare.

3. Le due migliori squadre terze classificate dei sette gironi in cui si articola il Campionato saranno individuate seguendo, nell'ordine, i seguenti criteri:

- a. maggior numero di punti conseguito nella sessione ordinaria del Campionato;
- b. miglior differenza reti nella sessione ordinaria del Campionato;
- c. maggior numero di reti segnate nella sessione ordinaria del Campionato;
- d. minor numero di reti subite nella sessione ordinaria del Campionato;
- e. maggior numero di reti segnate in trasferta nella sessione ordinaria del Campionato;
- f. sorteggio a cura della Segreteria del CRER.

Art. 3 – Fase di qualificazione

1. Le quattordici squadre classificate ai primi due posti di ciascun girone più le due migliori terze sono raggruppate, secondo gli accoppiamenti sotto indicati, in quattro gironi da quattro squadre ciascuno. Accederanno alle fasi semifinali le prime classificate di ogni girone. Le due squadre vincenti delle gare di semifinale disputeranno la finale per il titolo di Campione Regionale.

Girone 1	1 [^] class. Girone A	2 [^] class. Girone B	1 [^] class. Girone C	*
Girone 2	2 [^] class. Girone A	1 [^] class. Girone B	2 [^] class. Girone C	*
Girone 3	1 [^] class. Girone E	2 [^] class. Girone F	1 [^] class. Girone G	*
Girone 4	2 [^] class. Girone E	1 [^] class. Girone F	2 [^] class. Girone G	*

* l'inserimento delle 1[^] e 2[^] classificate del girone D e delle due 3[^] classificate ripescate all'interno dei singoli gironi terrà conto dei criteri di vicinanza ed equilibrio tecnico.

2. Le gare dei singoli gironi della fase di qualificazione si svolgono con le seguenti modalità:

Girone	Primo Turno	Secondo Turno	Terzo Turno
1	1 [^] Girone A – 2 [^] Girone B	1 [^] Girone C - 2 [^] Girone B	1 [^] Girone A - 1 [^] Girone C
	1 [^] Girone C - *	* - 1 [^] Girone A	2 [^] Girone B - *
2	1 [^] Girone B - 2 [^] Girone A	2 [^] Girone C - 1 [^] Girone B	1 [^] Girone B - *
	* - 2 [^] Girone C	* - 2 [^] Girone A	2 [^] Girone A - 2 [^] Girone C
3	1 [^] Girone E - 2 [^] Girone F	1 [^] Girone G - 2 [^] Girone F	1 [^] Girone E - 1 [^] Girone G
	1 [^] Girone G - *	* - 1 [^] Girone E	2 [^] Girone F - *
4	1 [^] Girone F - 2 [^] Girone E	2 [^] Girone G - 1 [^] Girone F	1 [^] Girone F - *
	* - 2 [^] Girone G	* - 2 [^] Girone E	2 [^] Girone E - 2 [^] Girone G

3. In caso di parità di punteggio al termine delle gare della fase di qualificazione si eseguiranno direttamente i tiri di rigore con le modalità stabilite dal "Regolamento del Gioco del Calcio". Alla squadra che prevarrà dopo l'esecuzione dei tiri di rigore non saranno assegnati punti aggiuntivi, ma sarà considerata vincente dello scontro diretto [vedi comma 5 del presente articolo].

4. Tutti i gironi della fase di qualificazione si disputano con formula all'italiana, con gare di sola andata. La classifica di ogni girone è stabilita per punteggio con l'attribuzione di tre punti per la gara vinta, un punto per la gara pareggiata e zero punti per la gara persa.

5. In caso di parità di punteggio fra due o più squadre dello stesso girone al termine della fase di qualificazione, il posto in classifica è assegnato, nell'ordine, in base ai seguenti criteri:

- a. risultato ottenuto negli scontri diretti;
- b. miglior differenza reti nell'intero girone;
- c. maggior numero di reti segnate nell'intero girone;
- d. minor numero di reti subite nell'intero girone;
- e. maggior numero di reti segnate nell'intera sessione ordinaria del Campionato;
- f. minor numero di reti subite nell'intera sessione ordinaria del Campionato;
- g. sorteggio a cura della Segreteria del C.R. Emilia Romagna.

6. Le reti segnate nei calci di rigore non sono conteggiate nella valutazione di cui al comma 3 dell'art. 1 e al comma 5 del presente articolo.

Art. 4 – Fasi Semifinali e Finale

1. Le squadre vincenti dei quattro gironi disputeranno le fasi di semifinale con gare sul campo della squadra meglio classificata nella sessione ordinaria del Campionato. In caso di parità di piazzamento nella sessione ordinaria del Campionato la squadra che disputerà la gara sul proprio campo verrà individuata seguendo i criteri del precedente art. 2, comma 3. Le squadre vincenti delle gare delle fasi di semifinale accederanno alla gara di Finale per l'assegnazione del titolo di Campione Regionale della Categoria secondo la seguente tabella:

Semifinali		Finale
vincente girone 1 – vincente girone 3	sf1	FINALE 1° - 2° posto Semifinalista 1 - Semifinalista 2
vincente girone 2 – vincente girone 4	sf2	

2. Nelle gare delle fasi semifinale e finale, in caso di parità di punteggio al termine dei tempi regolamentari, si disputano due tempi supplementari di 15' ciascuno ed in caso di ulteriore parità si eseguono i tiri di rigore con le modalità stabilite dal "Regolamento del Gioco del Calcio".

3. La squadra vincitrice del titolo acquisisce il diritto di partecipare alla fase nazionale, qualunque sia il Campionato a cui partecipa la prima squadra della Società di appartenenza.

Art. 5 – Disciplina sanzionatoria

1. Trattandosi di competizione a rapido svolgimento saranno osservate le seguenti disposizioni e procedure regolamentari:

- a) le decisioni di carattere tecnico, adottate dal Giudice Sportivo in relazione al risultato delle gare, **sono inappellabili**;
- b) i provvedimenti disciplinari **sono appellabili** in secondo grado dinanzi alla Corte Sportiva di Appello;
- c) le tasse reclamo sono fissate in € 78,00 per i reclami proposti al Giudice Sportivo e in € 130,00 quelli proposti alla Corte Sportiva di Appello;

2. Per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali instaurati su ricorso della parte interessata:

- il termine entro cui deve esser preannunciato il ricorso è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui si è svolta la gara;
- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 12:00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara;
- il termine per presentare memorie e documenti per i procedimenti instaurati su ricorso di parte è ridotto al giorno prima della data fissata per la pronuncia.
- il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 18:00 del giorno in cui è stato depositato il ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è stata adottata.

3. Per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale:

- il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo e alla eventuale richiesta di copia dei documenti, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione;
- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 24:00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso della ricezione della copia dei documenti;
- il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 12:00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo;
- il termine entro cui il Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale fissa l'udienza in Camera di Consiglio, è fissato a 2 giorni dal deposito del reclamo;
- il termine entro cui deve tenersi l'udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale è fissato a 4 giorni dal deposito del reclamo;
- il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire memorie e documenti è fissato alle ore 12:00 del giorno precedente della data fissata per l'udienza;
- al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.

4. Il deposito di ricorsi, del preannuncio di reclamo, del reclamo e delle controdeduzioni dovrà essere effettuato, a mezzo PEC o telefax, o essere depositato presso la sede del Comitato Regionale nei termini sopra precisati. Ove l'atto debba esser comunicato alla controparte, è onere del reclamante la trasmissione nei termini di cui sopra a mezzo telefax.

TITOLO II – CRITERI DI AMMISSIONE AL CAMPIONATO 2020/2021

Art. 6 – Diritto di ammissione.

1. Acquisiscono il diritto per l'ammissione al Campionato Regionale Juniores della stagione sportiva 2019/2020, nell'ordine, le squadre delle Società:
- a) che si sono classificate dal primo all'undicesimo posto del Campionato nella stagione 2019/2020;
 - b) campioni Provinciali Juniores della stagione 2019/2020 che ne faranno domanda nei tempi e nei modi che saranno stabiliti dal C.R. Emilia Romagna;
 - c) che non si sono classificate al dodicesimo, tredicesimo e quattordicesimo posto nel Campionato Juniores Regionale E.R. stagione 2019/2020 appartenenti a Società che partecipano ai Campionati di Eccellenza nella stagione 2020/2021 (*vedi il seguente comma 2*);
 - d) che non si sono classificate al dodicesimo, tredicesimo e quattordicesimo posto nel Campionato Juniores Regionale E.R. stagione 2019/2020 appartenenti a Società che partecipano ai Campionati di Promozione nella stagione 2020/2021 (*vedi il seguente comma 2*).

2. Le squadre di cui ai precedenti punti c) e d) saranno inserite nell'Organico del Campionato Juniores Regionale 2020/2021 fino all'esaurimento dei posti disponibili per completare 6 gironi da quattordici squadre ciascuno. Nel caso in cui il numero di dette squadre superi l'organico previsto per 6 gironi si procederà alla costituzione di un settimo girone, **numero massimo previsto in misura inderogabile**, seguendo una graduatoria che prevede, nell'ordine, i seguenti criteri:

- squadre di Società che partecipano al Campionato di Eccellenza:

- a) punti ottenuti dalla squadra nel Campionato di Eccellenza;
- b) a parità di punti, miglior differenza reti;
- c) a parità di differenza reti, maggior numero di reti segnate;
- d) a parità di maggior numero di reti segnate, miglior piazzamento nella Classifica Disciplina;
- e) sorteggio effettuato dal Comitato Regionale.

- squadre di Società che partecipano al Campionato di Promozione:

- a) punti ottenuti dalla squadra nel Campionato di Promozione;
- b) a parità di punti, miglior differenza reti;
- c) a parità di differenza reti, maggior numero di reti segnate;
- d) a parità di maggior numero di reti segnate, miglior piazzamento nella Classifica Disciplina;
- e) sorteggio effettuato dal Comitato Regionale.

Art. 7 – Preclusioni.

1. Non possono essere ammesse a partecipare al Campionato Regionale Juniores 2020/2021 le squadre delle Società che, nella sessione ordinaria di ciascuno dei sette gironi in cui si articola la Stagione Sportiva 2019/2020, si sono classificate negli ultimi tre posti (12°, 13° e 14° posto).

2. In caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine della sessione ordinaria del Campionato, per definire le squadre non ammesse si procede alla compilazione di una graduatoria fra le squadre interessate tenendo conto nell'ordine:

- dei punti conseguiti negli incontri diretti;
 - a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri;
 - della differenza fra le reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate;
 - della differenza fra le reti segnate e subite nell'intero Campionato;
 - del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;
 - del sorteggio a cura della Segreteria del C.R. Emilia Romagna;
- senza la disputa di ulteriori gare.

Art. 8 – Completamento degli organici.

1. Per un eventuale completamento degli Organici saranno prese in esame le domande presentate entro i termini e con le modalità stabilite dal C.R. Emilia Romagna, tenendo conto nell'ordine:

- a) le squadre perdenti della gara di finale per la conquista del titolo di Campione Provinciale della categoria;
- b) le squadre vincenti dei gironi dei Campionati Provinciali della categoria;
- c) le squadre seconde classificate nei gironi dei Campionati Provinciali della categoria.

2. Per stabilire la graduatoria delle squadre nell'ambito del singolo raggruppamento di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1, si terrà conto nell'ordine:

- a) del quoziente punti/partite conseguito nell'arco dell'intero Campionato.
- b) del quoziente differenza reti/partite nell'arco dell'intero Campionato.
- c) del quoziente maggior numero di reti segnate/partite nell'arco dell'intero Campionato.
- d) del sorteggio a cura del C.R. Emilia Romagna.

**LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI GIOCATORI ALLE GARE**

Vista la documentazione prodotta dalle Società interessate, si autorizzano i sottoelencati tesserati per le suddette compagini quale "GIOVANE DILETTANTE" a prendere parte alle gare dei Campionati organizzati dalle Leghe

U.S. PIETRACUTA A.S.D.

FLORIO CLAUDIO

Quanto precede in osservanza all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. della F.I.G.C.

**GARE DA RECUPERARE**

Tutte le gare sotto riportate non disputate il 3 c.m.

si recuperano mercoledì 13.11.19 ore 20,30

Per chi non dispone di impianto con illuminazione, si prega avvisare tempestivamente il C.R.E.R. e la squadra avversaria in quanto l'orario sarà pomeridiano: ore 14,30

CAMPIONATO PROMOZIONE 10^a

GIRONE A		
MONTECCHIO A.S.D.	POLISPORTIVA BRESCELLO	MONTECCHIO E. NUOVO S.D'ARZO
SALSOMAGGIORE CALCIO	SORBOLO A.S.D.	SALSOMAGGIORE FRANCANI
TERME MONTICELLI	VIGOLO MARCHESE	MONTICELLI RIVA CAMPO A
VIAROLESE	GOTICO GARIBALDINA	VIAROLO VIA CORNAZZANO 31
GIRONE B		
CAMPAGNOLA	CAVEZZO	CAMPAGNOLA SABBADINI

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA – 8^a

GIRONE A		
AURORA	SANNAZZARESE	FOGNANO PARMA FRAGNI CAMPO 1
FIDENZA 1922 F.C. SRL	BOBBIESE	BUSSETO CAVAGNA CAMPO A
ROTTOFRENO A.C.D.	SAN LEO C.S.M.	ROTTOFRENO PARABOSCHI 2
SORAGNA 1921	PONTOLLIESE GAZZOLA	SORAGNA TABLONI COMUNALE
SPORTING FIORENUOLA	FONTANELLATO CALCIO	FIORENUOLA D'ARDA CAMPO 3
VIGOLZONE 1968	CHERO	VIGOLZONE "COMUNALE"
ZIANO	SPES BORGOTREBBIA	ZIANO PIACENTINO COMUNALE
GIRONE B		
CALESTANESE	TEAM TRAVERSTOLO	CALESTANO COMUNALE
FORNOVO MEDESANO	SOLIGNANO	<u>MEDESANO CAMPO MANIFORTI "A"</u>
UNIONE CALCIOCASALESE SRL	VALTARESE CALCIO	CASALMAGGIORE BASLENGA 2
VIADANA S.S.D. S.R.L.	BORETTO A.S.D.	VIADANA COMUNALE
GIRONE C		
ATLETICO MONTAGNA	GUASTALLA CALCIO	CASTELNOVO MONTI CENTRO CONI
GIRONE C 7 ^a /a (recupero su delibera G.S. vedere C.U. n. 17 del 30 ottobre)		
CELTIC BOYS PRATINA 2016	VIRTUS LIBERTAS	S. NICOLÒ DI CAVRIAGO COM.LE
GIRONE E		
S.BENEDETTO V.S.	MONTOBRARO 1929	S.BENEDETTO V/S NUOVO

§§§§§§§§§§

COPPA ITALIA ECCELLENZA

Le gare si disputano il 13.11.19 ore 20,30

GIRONE A

PICCARDO TRAVERSETOLO - COLORNO a TRAVERSETOLO Tesauri A Nuovo **ore 14,30**

GIRONE B

FOLGORE RUBIERA S.FAO - V. CASTELFRANCO a RUBIERA campo "Valeriani"

GIRONE C

S.AGOSTINO - CASTENASO CALCIO a S.AGOSTINO campo comunale

GIRONE D

DIEGARO - MARGINANESE a **MARTORANO DI CESENA sintetico N. 2**

COPPA ITALIA PROMOZIONE

Le gare dei gironi A – B – D dal 13 c.m. d'ufficio sono posticipate al 27.11.19 ore 20,30

(causa recuperi di campionato)**GIRONE A**

SALSOMAGGIORE - CASTELLANA FONT. a SALSOMAGGIORE campo Francani

GIRONE B

POL.VA BRESCELLO - SORBOLO a BRESCELLO campo Morelli

GIRONE D

SOLIERESE - CAMPAGNOLA a SOLIERA campo sintetico Stefanini "B"

Le gare dei gironi C- E - F - G - H rimangono invariate si disputano il 13.11.19 ore 20,30**GIRONE C**MODENESE - CASTELLARANO a MODENA campo Morselli n.1 **ore 14:30****GIRONE E**ANZOLAVINO - VALSANTERNO 2009 a ANZOLA dell'Emilia campo 1 **ore 14:30****GIRONE F**

CALCIO COTIGNOLA - MASSA LOMBARDA a GRANAROLO FAENTINO campo Ragazzini

GIRONE G

CERVIA 1920 - S. ERMETE 1970 a CERVIA TODOLI Stadio Dei Pini

GIRONE H

SAMPIERANA - TORCONCA CATTOLICA a S.PIERO IN BAGNO campo sintetico

COPPA E.R. 1^ CATEGORIA**Le gare dei gironi 1 - 2 - 3 dal 20 c.m. d'ufficio sono posticipate al 27.11.19 ore 20,30
(causa recuperi di campionato)****GIRONE 1**BOBBIESE - AURORA a BOBBIO campo BIANCHI
ROTOFRENO - VIRTUS SAN LORENZO a ROTTOFRENO campo PARABOSCHI 2**GIRONE 2**POL.VA IL CERVO - UNIONE CALCIOCASALESE a COLLECCHIO campo MAINARDI 1
REAL VAL BAGANZA - VALTARESE a SALA BAGANZA campo FEDERICI**GIRONE 3**ATLETICO MONTAGNA - SAMMARTINESE a CASTELNOVO MONTI campo sintetico
QUATTRO CASTELLA - VIRTUS CALERNO a QUATTRO CASTELLA campo A**Le gare dei gironi 4 - 5 - 6 - 7 - 8 rimangono invariate si disputano il 20.11.19 ore 20,30****GIRONE 4**CERREDOLESE - POLIVALENTE S.DAMASO a CERREDOLO DI TOANO campo NARDIELLO
MARANELLO SPORTIVA - GANACETO a MARANELLO campo FERRARI**GIRONE 5**CERETOLESE - SPILAMBERTO 96 a CERETOLO COMUNALE
FOSSOLO 76 - OSTERIA GRANDE a BOLOGNA FELSINA campo sintetico**GIRONE 6**PORTUENSE - CM CONSELICE a PORTOMAGGIORE campo BELLINI
TERRE DEL RENO - CENTESE a TERRE DEL RENO**GIRONE 7**CIVITELLA - VIRTUS FAENZA a CIVITELLA DI ROMAGNA campo MONTI
SAVIO CALCIO - A. PLACCI BUB. MORDANO a SAVIO DI CERVIA campo COMUNALE**GIRONE 8**ALTA VALCONCA - PERTICARA a SALUDECIO campo COMUNALE
STELLA - GRANATA SOC.COOP. a RIMINI centro STELLA sintetico**VARIAZIONE CAMPO DI GIOCO**

CAMPIONATO PROMOZIONE

La Società **LA PIEVE NONANTOLA**, disputa le gare presso l'Antistadio sintetico in Via Risorgimento, 56 – NONANTOLA

dal 10.11.2019 gara **La Pieve Nonantola – Castellarano**

al 16.02.2020 gara **La Pieve Nonantola – Riese**

VARIAZIONE ORARIO**CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALE**

La Società **CASTELNUOVO**, disputa le gare interne fino alla fine del campionato alle **ORE 15,30** dal 10.11.19 gara **Castelnuovo – Sammartinese**

VARIAZIONI GARE CAMPIONATO**CAMPIONATO ECCELLENZA**

Gara del 10.11.19 **PCS SAN MICHELESE – PICCARDO TRAVERSETOLO** si disputa alle **ORE 14,00**

CAMPIONATO PROMOZIONE

Gara del 10.11.19 **VIS MISANO – FOSSO GHIAIA** si disputa alle ore 14,30 presso **campo sintetico "Football City" in Via Platani, 64 - MISANO**

Gara del 10.11.19 **CAVEZZO - VIGNOLESE** si disputa alle **ORE 15,00**

Gara del 17.11.19 **SCANDIANESE CASALGRANDESE – QUARANTOLESE** si disputa alle **ORE 15,30**

CAMPIONATO 1^ CATEGORIA

Gara del 10.11.19 **UNIONE CALCIO CASALESE – VIADANA** si disputa ore 14,30 presso **campo sintetico in Via IV Novembre - COLORNO**

Gara del 10.11.19 **FALK GALILEO - VIRTUS LIBERTAS** si disputa ore 14,30 presso **campo sintetico U. VALLI in Via Luthuli, 31 – REGGIO EMILIA**

Gara del 10.11.19 **SPES BORGOTREBBIA – ROTTOFRENO** si disputa **ORE 18,00**

Gara del 10.11.19 **SAN LEO – SPORTING FIORENZUOLA** si disputa ore 14,30 presso **campo in Via Lori Rivarolo – RIVAROLO DI TORRILE**

Gara del 10.11.19 **VIRTUS CALERNO – VIANESE** si disputa ore 14,30 presso **campo Bellarosa secondario in Via G. Ferraris – CALERNO di S. ILARIO D'ENZA**

Gara del 10.11.19 **FOX JUNIOR SERRAMAZZONI - COLOMBARO** si disputa **ORE 17,00** presso **campo sintetico Venturelli in Via Costituzione, 11 – CASTELVETRO DI MODENA**

CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALE

Gara del 09.11.19 **FALK GALILEO – BIBBIANO S. POLO** si disputa ore 15,00 presso campo **sintetico U. VALLI** in Via Luthuli, 31 – **REGGIO EMILIA**

Gara del 09.11.19 **AGAZZANESE – PONTENURESE** si disputa ore 15,00 presso **campo in Via Centro Sportivo - GRAGNANO TREBBIENSE**

Gara del 09.11.19 **PICCARDO TRAVERSETOLO - LANGHIRANESE** si disputa **ORE 19,00** presso **campo sintetico Pertini** in Via Berlinguer, 13 - **LANGHIRANO**

Gara del 09.11.19 **MARANELLO – UNITED ALBINEA** si disputa **ORE 17,15** presso **campo sintetico** in Via Smonto Brugnola, 19 – **VILLALUNGA DI CASALGRANDE**

Gara del 09.11.19 **SOLIERESE - FABBRICO** si disputa ore 15,00 presso **campo sintetico “B”** in V.le Caduti, 205 - **SOLIERA**

Gara del 09.11.19 **MASI TORELLO – CASTENASO CALCIO** si disputa ore 15,00 presso **campo Zanella** in Via dello Sport, 7 - **GAMBULAGA**

Gara del 09.11.19 **VIAROLESE - COLORNO** si disputa ore 15,00 presso **campo in Via Sette Fratelli Cervi, 3 - SISSA**

Gara del 09.11.19 **S. AGOSTINO – CASUMARO** si disputa **ORE 18,00**

Gara del 16.11.19 **CASTELVETRO CALCIO – SAVIGNANO** si disputa alle **ORE 16,30**

Gara del 16.11.19 **CERVIA 1920 – RUMAGNA** si disputa alle **ORE 15,00** presso **campo “Malva”** in Via Maccanetto, 12- **CERVIA**



DIVISIONE CALCIO A CINQUE



CAMPIONATO CALCIO A 5 FEMMINILE

VARIAZIONE CAMPO E ORARIO (5° ANDATA)

SAN MARINO ACADEMY – FUTSAL IMOLA DEL 09.11.19
DISPUTASI **ORE 16.30** CENTRO SPORTIVO GARDEN VIA EUTERPE - **RIMINI**

CAMPIONATO SERIE C2

INVERSIONE CAMPO (6° ANDATA – GIRONE B)

GARA DEL 16.11.19 **CASTENASO – SOLARIS VISERBA** si **disputa a campo invertito**:
SOLARIS VISERBA – CASTENASO 16.11.19 ORE 15.00 PALASPORT VIA FLAMINIA – RIMINI

RITORNO: **CASTENASO – SOLARIS VISERBA** del 15.02.20 ore 15.00 presso PALASPORT a CASTENASO

CAMPIONATO UNDER 19

VARIAZIONE CAMPO (2° ANDATA – GIRONE A)

FUTSAL MOLINELLA – BALCA C5 DEL 10.11.19

Disputasi **Palazzo dello Sport** via Libertà – Molinella

INVERSIONE CAMPO (3° ANDATA – GIRONE B)

GARA DEL 10.11.19 FORLIMPOPOLI – DERBY CASTROCARO si **disputa a campo invertito**:

DERBY CASTROCARO – FORLIMPOPOLI ORE 10.30 NEW DERBY – CASTROCARO TERME

RITORNO: FORLIMPOPOLI – DERBY CASTROCARO del 02.02.2020 ore 11.00 POLIVALENTE in Via del TULIPANO - FORLIMPOPOLI

COPPA ITALIA SERIE C1 / CALCIO A 5 FEMMINILE

ACCOPIAMENTI SEMIFINALI FEMMINILE (ESITO SORTEGGIO)

POL. 1980 – ACLI SAN LUCA ORE 14.00

F. IMOLA – BAGNOLO C. A 5 ORE 18.00

ACCOPIAMENTI SEMIFINALI MASCHILE

SANTA SOFIA – OSTERIA GRANDE ORE 16.00

GENNARINI – MODENA C. A5 ORE 20.00

Le semifinali si disputeranno in data **04.01.2020**

FINALI : **05.01.2020**

FEMMINILE ORE 16.00

MASCHILE ORE 18.00

Campo di gioco : PALA MADIBA VIA CANALETTO – MODENA

Regolamento : C.U. N. 6 del 07/08/19 – C.U. N. 10 del 11/09/2019

COPPA EMILIA ROMAGNA UNDER 21

POSTICIPO GARA E VARIAZIONE CAMPO (4° GIORNATA)

POL. CAVEZZO – GENNARINI DEL 08.11.19

VIENE POSTICIPATA AL **10.11.19 ORE 11.15** PALESTRA VIA PERTINI 5 – QUARANTOLI (MO)



CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA FEMMINILE REGIONALE

Si comunica alle sotto elencate Società che **MERCOLEDI' 13 NOVEMBRE 2019 alle ore 19,30** sono convocate le seguenti giocatrici, a disposizione dell'allenatore **Sig. GIERI MAURIZIO** per un raduno della Rappresentativa Regionale FEMMINILE in previsione del **59° Torneo delle Regioni**, presso il **Campo Sintetico di Osteria Grande Via Bernardi 17/19.**

Società	Convocate
POL. AURORA	LUCIA FIORANI – SILVIA GIOVANNETTI – NICOLE BENVENUTI
GATTEO MARE	ALICE BRIGHI – ANITA ANGELI
OSTERIA GRANDE	ANNA VITTORIA ALEMANNO - ANGELA AUGELLO – SOFIA DEL GOVERNATORE – SONIA SAREGO – SIMONA SARNATARO – ALESSIA SCALAMBRA
GRANAMICA	LUCREZIA GIORDANO
FOSSOLO 76 CALCIO	LAURA CARDI – MARIANNA ROMITI
CASALGRANDESE	IMMAN ASSAHLI – ELENA BATTISTINI – MERY DISCIANNI – VERONICA DONOFRIO – ILARIA MATTIOLI – ANGELA SOLOMITA -
POL. DIL. CELLA	GRETA ARMATO - ELENA BONACINI – CHIARA CAVALDOLI – GIORGIA COCCONI - BENEDETTA FERRARI – GAIA GNISCI - GRETA GORRIERI – SERENA TOMA MENOTTI – CHIARA RAZZANO NICOLE VIONI – MARIANNA VULCANO
BIANCOROSSE PIACENZA	ANNA MAINARDI

Le calciatrici convocate dovranno presentarsi **MUNITE DEGLI INDUMENTI DI GIOCO** e di fotocopia di valido **CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITÀ** alla pratica sportiva, **SENZA IL QUALE NON POTRANNO ESSERE TASSATIVAMENTE IMPIEGATE**. Si rammenta che, ai sensi dell'art. 76 comma 2 delle N.O.I.F., le calciatrici sopra indicate **sono obbligate a rispondere** alla convocazione in caso contrario sono passibili di squalifiche da scontarsi in gare ufficiali della Società di appartenenza, solo nei casi di giustificata e documentata indisponibilità le calciatrici interessate sono tenute ad avvisare tempestivamente il Responsabile Regionale Organizzativo **Sig. FERRIANI BRUNO Tel. 339/8715123**

Si ringrazia la società OSTERIA GRANDE per la disponibilità del campo sportivo.

Si invitano comunque tutte le società a dare la massima disponibilità e collaborazione, oltre alla obbligatorietà, per far rispondere i propri giocatori alla convocazione.

STAFF RAPPRESENTATIVA FEMMINILE

Responsabile rappresentative regionali	SANGUANINI DORINDO
Dir. Responsabile Org. - Accomp. Ufficiale – Delegato CRER	FERRIANI BRUNO
Allenatore/Selezionatore	GIERI MAURIZIO
Collaboratore Allenatore	RICCI MACCARINI ORTES
Massaggiatore	BOETTI VALENTINO



VARIAZIONE GARA ECCELLENZA FEMMINILE

Gara del 10.11.19 **GATTEO MARE - UNION SAMMARTINESE**, si disputa alle **ORE 17,00** causa concomitanza



4. RISULTATI GARE

4.1. Gare NON disputate o NON terminate normalmente

ATTESA DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALE

GIRONE B 8/A 02-11-19 CARIGNANO A.S.D.

LANGHIRANESE VALPARMA

GARE NON DISPUTATE PER CONDIZIONI ATMOSFERICHE AVVERSE

CAMPIONATO PROMOZIONE – 10[^]/A

GIRONE A

MONTECCHIO A.S.D.
SALSOMAGGIORE CALCIO
TERME MONTICELLI
VIAROLESE

POLISPORTIVA BRESCELLO
SORBOLO A.S.D.
VIGOLO MARCHESE
GOTICO GARIBALDINA

GIRONE B

CAMPAGNOLA

CAVEZZO

CAMPIONATO 1[^] CATEGORIA – 8[^]/A

GIRONE A

AURORA
FIDENZA 1922 F.C. SRL
ROTOFRENO A.C.D.
SORAGNA 1921
SPORTING FIOREZZUOLA
VIGOLZONE 1968
ZIANO

SANNAZZARESE
BOBBIESE
SAN LEO C.S.M.
PONTOLLIESE GAZZOLA
FONTANELLATO CALCIO
CHERO
SPES BORGOTREBBIA

GIRONE B

CALESTANESE
FORNOVO MEDESANO
UNIONE CALCIOCASALESE SRL
VIADANA S.S.D. S.R.L.

TEAM TRAVERSETOLO
SOLIGNANO
VALTARESE CALCIO
BORETTO A.S.D.

GIRONE C

ATLETICO MONTAGNA

GUASTALLA CALCIO

GIRONE E

S.BENEDETTO V.S.

MONTOMBRARO 1929

4.2. Risultati delle Giornate di Campionato

CAMPIONATO ECCELLENZA

GIRONE A

3/11/19 10/A	AGAZZANESE	ARCETANA	1 - 0
	COLORNO	CITTADELLA VIS S.PAOLO	4 - 0
	NIBBIANO E VALTIDONE	CASTELVETRO CALCIO S.R.L.	1 - 1
	PCS SANMICHELESE SSD A RL	FELINO	1 - 1
	PICCARDO TRAVERSETOLO ASD	BIBBIANO SAN POLO	0 - 0
	REAL FORMIGINE	BAGNOLESE	0 - 0
	ROLO A.S.D.	BORGO SAN DONNINO A.S.D.	2 - 3
	S.FELICE A.S.D.	FIORANO S.R.L.	2 - 3
	VIRTUS CASTELFRANCOCALCIO	FOLGORE RUBIERA S.FAO	2 - 0

GIRONE B

3/11/19 10/A	ARGENTANA	CORTICELLA S.S.D. S.R.L.	1 - 2
	CALCIO CASTROCARO T.D.S.	COPPARESE	0 - 1
	CALCIO DEL DUCA RIBELLE	CLASSE	1 - 0
	CASTENASO CALCIO	FYA RICCIONE F.N. SRL	0 - 0
	MASI TORELLO VOGHIERA ARL	MARIGNANESE CALCIO	1 - 2
	MEDICINA FOSSATONE	GRANAMICA A.S.D.	3 - 3
	SANPAIMOLA	FUTBALL CAVA RONCO	0 - 1
	TROPICAL CORIANO	DIEGARO	0 - 1
	VADESE ZOLA	S.AGOSTINO A.S.D.	1 - 0

CAMPIONATO PROMOZIONE

GIRONE A

3/11/19 10/A	ALSENESE	CASTELLANA FONTANA	1 - 3
	BASILICASTELLO	CARIGNANO A.S.D.	0 - 1
	FIDENTINA	PALLAVICINO	3 - 1
	PONTENURESE	LANGHIRANESE VALPARMA	2 - 0
	TONNOTTO SAN SECONDO	NOCETO	1 - 0

GIRONE B

3/11/19 10/A	BAISO SECCHIA	GALEAZZA	2 - 1
	CASTELLARANO	CASTELNUOVO A.S.D.	3 - 1
	PERSICETO 85 SRL	LA PIEVE NONANTOLA	0 - 1
	RIESE	FABBRICO	0 - 0
	SCANDIANESE CASALGRANDESE	POLINAGO	1 - 0
	SOLIERESE	MODENESE CALCIO	3 - 3
	VEZZANO	LUZZARA CALCIO	3 - 0
	VIGNOLESE 1907	QUARANTOLESE	3 - 1

GIRONE C

2/11/19 10/A	SASSO MARCONI 1924 S.R.L.	LIBERTAS CASTEL S. PIETRO	3 - 2
3/11/19 10/A	ANZOLAVINO CALCIO	CASUMARO	2 - 1
	ATLETICO CASTENASO	BENTIVOGLIO CALCIO	1 - 2
	CALCIO COTIGNOLA	LAVEZZOLA A.S.D.	1 - 0
	RIOLO TERME	PORRETTA 1924	1 - 1
	SESTO IMOLESE	CASTNES 2020	1 - 0
	SOLAROLO	MESOLA	5 - 2
	TREBBO 1979	FARO COOP S.D.	1 - 3
	VALSANTERNO 2009	MASSA LOMBARDA	3 - 2

GIRONE D

3/11/19	10/A	BAGNACAVALLO A.S.D.	GAMBETTOLA	1 - 0
		FC SPARTA CASTELBOLOGNESE	CERVIA 1920	1 - 2
		FOSSO GHIAIA	GATTEO F.C.	1 - 1
		RUSSI S.R.L. SSD	DUE EMME 1992	1 - 0
		S. ERMETE 1970	PIETRACUTA A.S.D.	2 - 3
		S.PIETRO IN VINCOLI	VIS MISANO	1 - 1
		SAMPIERANA	FAENZA CALCIO SSD A.R.L.	0 - 0
		TORCONCA CATTOLICA	IGEA MARINA BELLARIA 1956	3 - 1
		VIS NOVAFELTRIA CALCIO	RENO	1 - 1

CAMPIONATO 1^ CATEGORIA**GIRONE A**

3/11/19	8/A	VIRTUS SAN LORENZO	BORGONOVESE	0 - 0
---------	-----	--------------------	-------------	-------

GIRONE B

3/11/19	8/A	BIANCAZZURRA	POVIGLIESE A.S.D.	1 - 2
		CASTELNOVESE MELETOLESE	REAL VAL BAGANZA	2 - 1
		GHIARE	LEVANTE	2 - 1
		POLISPORTIVA IL CERVO	MARZOLARA	1 - 0

GIRONE C

3/11/19	8/A	BOCA BARCO	CELTIC BOYS PRATINA 2016	1 - 1
		QUATTRO CASTELLA RE A.S.D	FALKGALILEO	2 - 3
		REGGIOLO	VIRTUS CALERNO	3 - 3
		S.PROSPERO CORREGGIO	BARACCIA	3 - 2
		SAMMARTINESE A.S.D.	MONTECAVOLO A.S.D.	1 - 0
		VIANESE CALCIO	MASONE	1 - 1
		VIRTUS LIBERTAS	REAL CASINA 04	1 - 2

GIRONE D

3/11/19	8/A	A.C. VIRTUS CAMPOSANTO	FLOS FRUGI F.C.	1 - 0
		ATLETIC C.D.R. MUTINA	COLOMBARO	0 - 0
		CASALGRANDE A.S.D.	FOX JUNIOR SERRAMAZZONI	2 - 0
		MARANELLO SPORTIVA	CERREDOLESE A.S.D.	0 - 0
		PAVULLO F.C.F.	VEGGIA	0 - 0
		PGS SMILE	MADONNINA CALCIO	2 - 1
		POLIVALENTE S.DAMASO	GANACETO	1 - 7
		UNITED CARPI	VIRTUS CIBENO	3 - 1

GIRONE E

3/11/19	8/A	AIRONE 83	MARZABOTTO 2000	9 - 3
		ATLETICO SPM CALCIO	CASALECCHIO 1921	5 - 0
		CERETOLESE	PONTEVECCHIO	1 - 1
		FOSSOLO 76 CALCIO	F.C. SAVIGNANO	2 - 1
		OZZANESE	OSTERIA GRANDE A.S.D.	1 - 2
		REAL CASALECCHIO SSD ARL	SAN LAZZARO CALCIO SSDARL	0 - 0
		SPILAMBERTO 96 A.S.D.	ROCCAMALATINA A.S.D.	0 - 1

GIRONE F

3/11/19	8/A	BASCA 2002	CENTESE CALCIO	1 - 1
		CREVALCORE A.S.D.	OLIMPIA QUARTESANA	4 - 1
		FUNO	COMACCHIESE 2015	0 - 2
		PONTELAGOSCURO	GALLO A.S.D.	3 - 1
		PORTUENSE	MOLINELLA RENO FC 1911	5 - 0
		TERRE DEL RENO	BERRA	3 - 1
		TRESIGALLO CALCIO A.S.D.	CM CONSELICE A.S.D.	2 - 2
		X MARTIRI	CONSANDOLO CALCIO	0 - 4

GIRONE G

3/11/19	8/A	A. PLACCI BUBANO MORDANO	SAVARNA	1 - 1
		CARPENA FORLI	SANTAGATA SPORT	3 - 0
		MELDOLA	CIBOX	2 - 1
		SAN LEONARDO	FONTANELICE	4 - 3
		SAN ROCCO 2001 FAENZA	FORLIMPOPOLI CALCIO 1928	2 - 2
		SAVIO CALCIO A.S.D.	CIVITELLA CALCIO	1 - 0
		VIRTUS FAENZA S.S.D.AR.L.	FRUGESPORT	1 - 1
		2000	FRATTA TERME	1 - 4

GIRONE H

3/11/19	8/A	ALTA VALCONCA	ASAR 1972	0 - 2
		F.C. RONCOFREDDO 2003	RICCIONE CALCIO 1926	2 - 3
		MORCIANO CALCIO	ATHLETIC POGGIO	2 - 0
		SAN VITTORE	GRANATA SOC.COOP.A R.L.	0 - 1
		SPONTRICCILO A.S.D.	DELFINI RIMINI	2 - 2
		STELLA	MONDAINO	2 - 2
		VERUCCHIO	PERTICARA	2 - 0
		VILLAMARINA	POLISPORTIVA SALA	2 - 1

CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALE**GIRONE A**

1/11/19	8/A	PALLAVICINO	ALSENESE	1 - 1
2/11/19	8/A	BORGO SAN DONNINO A.S.D.	VIAROLESE	3 - 4
		CASTELLANA FONTANA	GOTICO GARIBALDINA	3 - 0
		COLORNO	GOSSOLENGO PITTOLO	1 - 2
		PONTENURESE	NOCETO	1 - 0
		UNIONE CALCIOCASALESE SRL	SALSOMAGGIORE CALCIO	1 - 1
		VIGOLO MARCHESE	AGAZZANESE	2 - 2

GIRONE B

2/11/19	8/A	BAGNOLESE	PICCARDO TRAVERSETOLO ASD	0 - 2
		BIBBIANO SAN POLO	MONTECCHIO A.S.D.	1 - 0
		POLISPORTIVA BRESCELLO	FELINO	2 - 2
		REAL VAL BAGANZA	POLISPORTIVA IL CERVO	3 - 2
		TERME MONTICELLI	SORBOLO A.S.D.	0 - 1
		VIRTUS LIBERTAS	FALKGALILEO	3 - 3

GIRONE C

2/11/19	8/A	ARCETANA	FOLGORE RUBIERA S.FAO	0 - 3
		ATLETICO MONTAGNA	F.C. SAVIGNANO	5 - 0
		CASTELLARANO	CASTELVETRO CALCIO S.R.L.	2 - 3
		PCS SANMICHELESE SSD A RL	SCANDIANESE CASALGRANDESE	0 - 1
		REAL FORMIGINE	FIORANO S.R.L.	2 - 2
		UNITED ALBINEA	VEZZANO	4 - 4
		VIGNOLESE 1907	MARANELLO SPORTIVA	1 - 5

GIRONE D

28/10/19	7/A	S.FELICE A.S.D.	PERSICETO 85 SRL	3 - 2
2/11/19	8/A	CASTELNUOVO A.S.D.	MODENESE CALCIO	4 - 1
		CAVEZZO	S.FELICE A.S.D.	2 - 4
		CITTADELLA VIS S.PAOLO	SOLIERESE	0 - 1
		FABBRICO	CAMPAGNOLA	0 - 2
		PERSICETO 85 SRL	VIRTUS CASTELFRANCOCALCIO	7 - 2
		SAMMARTINESE A.S.D.	JUNIOR FINALE	5 - 1
		UNITED CARPI	NONANTOLA CALCIO A.S.D.	3 - 3

GIRONE E

2/11/19	8/A	ATLETICO CASTENASO	CORTICELLA S.S.D. S.R.L.	1 - 2
		CASTENASO CALCIO	COPPARESE	1 - 1
		CASUMARO	MASI TORELLO VOGHIERA ARL	2 - 3
		GRANAMICA A.S.D.	LIBERTASARGILE VIGORPIEVE	2 - 1
		TREBBO 1979	OSTERIA GRANDE A.S.D.	1 - 1
		VADESE ZOLA	ANZOLAVINO CALCIO	4 - 2
		X MARTIRI	S.AGOSTINO A.S.D.	4 - 2

GIRONE F

2/11/19	8/A	ARGENTANA	AZZURRA ROMAGNA	1 - 2
		FAENZA CALCIO SSD A.R.L.	VIRTUS FAENZA S.S.D.AR.L.	2 - 1
		LIBERTAS CASTEL S. PIETRO	CALCIO COTIGNOLA	1 - 3
		MASSA LOMBARDA	VALSANTERNO 2009	3 - 3
		RENO	FUTBALL CAVA RONCO	1 - 2
		S.PIETRO IN VINCOLI	CLASSE	1 - 2
		SANPAIMOLA	PIANTA	3 - 5

GIRONE G

2/11/19	8/A	CERVIA 1920	STELLA	6 - 2
		DIEGARO	MARIGNANESE CALCIO	6 - 3
		PIETRACUTA A.S.D.	FYA RICCIONE F.N. SRL	2 - 2
		SAN MARINO ACADEMY	BAKIA CESENATICO	4 - 2
		TROPICAL CORIANO	RUMAGNA	3 - 1
		VIS MISANO	IGEA MARINA BELLARIA 1956	4 - 0

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C1

2/11/19	7/A	FOSSOLO 76 CALCIO	RUSSI S.R.L. SSD	3 - 4
		GENNARINI CALCIO	FUTSAL SASSUOLO A.S.D.	7 - 1
		I.C. FUTSAL	BALCA CALCIO A 5	4 - 2
		MODENA CALCIO A 5	CALCIO A CINQUE RIMINI	4 - 1
		OSTERIA GRANDE A.S.D.	FUTSAL BELLARIA	5 - 5
		REAL CASALGRANDESE C5	BARACCALUGA	8 - 4
		SANTA SOFIA	CALCIO A CINQUE FORLI	2 - 4

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C2**GIRONE A**

2/11/19	4/A	BASSA UNITED	FERRARA FUTSAL	1 - 3
		BONDANELLO C5	MADER BOLOGNA	2 - 4
		FUTSAL PONTE RODONI ASD	CUS PARMA FUTSAL	3 - 4
		MONTALE FOOTBALL FIVE	EQUIPO FUTSAL CREVALCORE	2 - 2
		REAL PANIGAL	POLISPORTIVA VILLAFONTANA	2 - 1

GIRONE B

2/11/19	4/A	ATLETICO SANTARCANGELO	POLISPORTIVA 1980	8 - 3
		CASTENASO CALCIO	FORLIMPOPOLI CALCIO 1928	1 - 4
		CITTA DEL RUBICONE	ROSSOBLU IMOLESE 1990	8 - 1
		ERBA 14 CALCIO A 5	ONLYSPORT FABRIZIOCAMPANA	3 - 6
		SASSOLEONE 2015	CEISA GATTEO CALCIO A 5	3 - 0
		TORCONCA CATTOLICA	SOLARIS VISERBA FUTSAL	6 - 2

CAMPIONATO UNDER 19 CALCIO A CINQUE REG.LE MASCHILE**GIRONE A**

3/11/19	1/A	BARACCALUGA	REAL CASALGRANDESE C5	7 - 2
		BAZZANESE CALCIO 1923 ASD	BALCA CALCIO A 5	0 - 4
		FUTSAL SASSUOLO A.S.D.	X MARTIRI	2 - 10
		MODENA CALCIO A 5	FUTSAL MOLINELLA 2018	4 - 1

GIRONE B

3/11/19	2/A	DERBY CASTROCAROTERME TDS	CALCIO A CINQUE RIMINI	1 - 3
		FUTSAL BELLARIA	CITTA DEL RUBICONE	4 - 5
		RUSSI S.R.L. SSD	FORLIMPOPOLI CALCIO 1928	2 - 3
		SAN MARINO ACADEMY	CALCIO A CINQUE FORLI	5 - 0

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE FEMMINILE

31/10/19	4/A	ARIANO	FUTSAL IMOLA A.S.D.	2 - 6
2/11/19	4/A	FEMMINILE RICCIONE	POLISPORTIVA 1980	1 - 5
3/11/19	4/A	ACLI S.LUCA S.GIORGIO	FUTSAL MOLINELLA 2018	15 - 1
		BAGNOLO CALCIO A 5	CORTICELLA S.S.D. S.R.L.	2 - 2
		VALLINBICI	SAN MARINO ACADEMY	5 - 7

CAMPIONATO ECCELLENZA FEMMINILE

2/11/19	6/A	BIANCOROSSE PIACENZA	POLISPORTIVA AURORA	2 - 3
3/11/19	6/A	CASALGRANDESE	GRANAMICA A.S.D.	1 - 1
		FOSSOLO 76 CALCIO	SAMMARTINESE A.S.D.	1 - 1
		NUBILARIA CALCIO F.LE	FEMMINILE RICCIONE	0 - 5
		OSTERIA GRANDE A.S.D.	PGS SMILE	2 - 0
		UNION SAMMARTINESE	CELLA	0 - 17

4.3. Risultati delle Gare di Coppa**COPPA UNDER 21 CALCIO A CINQUE****GIRONE A**

3/11/19	3/A	AIRONE 83	POLISPORTIVA VILLAFONTANA	3 - 3
		GENNARINI CALCIO	OLIMPIA REGIUM	1 - 2
		REAL PANIGAL	CAVEZZO	0 - 4

5. GIUSTIZIA SPORTIVA

Il Giudice Sportivo **CARLO FRONGILLO**, assistito dal rappresentate dell'A.I.A. Sig. **PRATI MAURIZIO**, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

CAMPIONATO ECCELLENZA**GARE DEL 3/11/2019****PROVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'**AMMENDA**

Euro 150,00 MASI TORELLO VOGHIERA ARL
Propri sostenitori accendevano diversi fumogeni.

A CARICO DIRIGENTI**INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 27/11/2019**

ANTONIACCI FILIPPO (DIEGARO)
Comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVAE

OPPICI MATTEO (FELINO)

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVAE

BILLONE MARCO (BORGO SAN DONNINO A.S.D.)
 SGHEDONI MARCO (REAL FORMIGINE)
 CREMASCHI SIMONE (S.FELICE A.S.D.)

ZAVALLONI NICOLA (DIEGARO)
 GIANFERRARI FILIPPO (ROLO A.S.D.)
 SESSI ALESSANDRO (S.FELICE A.S.D.)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

SCARAMELLI YURI (COPPRESE) ALBERIGI NICCOLO (FYA RICCIONE F.N. SRL)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BOSCHI ENRICO (ARGENTANA)	FORMATO ALBERTO (BAGNOLESE)
SANGO PAUL (CALCIO CASTROCARO T.D.S.)	GESSONI GIORGIO (MASI TORELLO VOGHIERA)
CALLEGARI LUCA (MEDICINA FOSSATONE)	DE BRASI SIMONE (MEDICINA FOSSATONE)
HABIB GIOVANNI (PCS SANMICHELESE SSD)	PERELLI MATTIA (VADESE ZOLA)
REGNO RICCARDO (VADESE ZOLA)	

CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 3/11/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 150,00 PIETRACUTA A.S.D.

Per intemperanze dei propri sostenitori in campo avverso.

Euro 150,00 PIETRACUTA A.S.D.

Per aver acceso diversi fumogeni.

Euro 150,00 PONTENURESE

Per intemperanze proprio sostenitore.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 27/11/2019

BARTOLINI ALESSANDRO (DUE EMME 1992)

Comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro.

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 27/11/2019

GENTILI ANDREA (FOSSO GHIAIA)

Comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro.

SQUALIFICA FINO AL 13/11/2019

DI CHIARA ANDREA (CASTNES 2020)

Per proteste nei confronti del direttore di gara.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVAE

MINOZZI ALESSANDRO (POLINAGO)

BALDI NICOLA (RENO)

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

SBORDI FILIPPO	(ALSENESE)	PASSERINI MARCO	(CASUMARO)
MONTESI MARCELLO	(DUE EMME 1992)	TRAMONTI ENRICO	(GAMBETTOLA)
DAOLIO ROBERTO	(LUZZARA CALCIO)	MICHELINI GIANLUCA	(LUZZARA CALCIO)
BUONAVOGLIA ANDREA	(RENO)	BURSI FABIO	(SCANDIANESE CASALGR.)
MONGARDI FEDERICO	(VALSANTERNO 2009)	AUREA SALVATORE	(VEZZANO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)**

KONE MOHAMED	(CARIGNANO A.S.D.)	BONORA DAVIDE	(CASTNES 2020)
GODOLI MASSIMO	(CERVIA 1920)	BACCHINI GIANLUCA	(GAMBETTOLA)
CASELLI SAMUELE	(SCANDIANESE CASALGR.)	PIANCASTELLI MARCO	(SESTO IMOLESE)
CARAPIA EMANUELE	(VALSANTERNO 2009)	MERCURI MICHELE	(VIS MISANO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MACALUSO FEDERICO	(ATLETICO CASTENASO)	INCERTI ALESSANDRO	(BAISO SECCHIA)
GUATELLI MARCO	(BASILICASTELLO)	BUOSO NICCOLO	(CASUMARO)
FABRIS MATTEO	(CASUMARO)	RICCI NICOLO	(GATTEO F.C.)
DALLA FIORA ALEX	(LANGHIRANESE VALPARMA)	FABBRI FRANCESCO	(PIETRACUTA A.S.D.)
FERRIERO RICCARDO	(PORRETTA 1924)	PAGANI JACOPO	(RIOLO TERME)
CICCARELLI GABRIELE ANIELL	(S. ERMETE 1970)	GALUPPO ALBERTO	(TONNOTTO SAN SECONDO)
SANCHEZ ALEJANDRO JAVIE	(VIS MISANO)		

CAMPIONATO 1[^] CATEGORIA**GARE DEL 3/11/2019****PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'**AMMENDA**

Euro 120,00 BIANCAZZURRA

Per intemperanze dei propri sostenitori.

Euro 120,00 VIRTUS LIBERTAS

Per intemperanze dei propri sostenitori.

A CARICO DIRIGENTI**INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 27/11/2019**

SILVESTRI MASSIMO (UNITED CARPI)

Comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 20/11/2019

DONDARELLI PAOLO (VIRTUS LIBERTAS)

Per gravi proteste nei confronti dell'Arbitro, a fine gara.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 13/11/2019

UMMARINO VITTORIO (ASAR 1972)

Per proteste nei confronti del direttore di gara.

PAZI MASSIMO (PONTELAGOSCURO)

Per proteste nei confronti del direttore di gara.

A CARICO DI ALLENATORI**SQUALIFICA FINO AL 13/11/2019**

ONOFRI ALESSANDRO (F.C. RONCOFREDDO 2003)

Per comportamento non regolamentare.

MARGINI DANIELE (VEGGIA)

Per proteste nei confronti del direttore di gara.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVAE

LAMMA FEDERICO (MARZABOTTO 2000)

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVAE

ROSSI ENRICO	(BASCA 2002)	COELLI ANDREA	(BIANCAZZURRA)
GOVONI MATTEO	(CENTESE CALCIO)	CRISTIANI MANUELE	(FUNO)
RICCO LORENZO	(GHIARE)	AMADESSI ANDREA	(MADONNINA CALCIO)
TONOFREI DAMIAN	(MARZOLARA)	CAZZOLA GABRIELE	(OZZANESE)
DEL TIGLIO GENEROSO	(OZZANESE)	FRANCESCHETTI FEDERICO	(PERTICARA)
PICCINARDI FABIO	(PONTELAGOSCURO)	MORGANTINI FRANCESCO	(PONTEVECCHIO)
BROCCHETTA MANUEL	(S.PROSPERO CORREGGIO)	PRIMITIVI MATTIA	(SAN VITTORE)
VALLI GIAN MARCO	(SANTAGATA SPORT)	TARONI STEFANO	(SAVARNA)
BELICCHI FILIPPO	(STELLA)	MISELLI ALBERTO	(VEGGIA)
KUCI ARDIT	(VIANESE CALCIO)		

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER TRE GARA/E

UNGARO GIANLUCA (VIRTUS LIBERTAS)

Al termine della gara, vicino agli spogliatoi insultava e minacciava l'Arbitro.

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

FERRARI DIEGO	(BORGONOVESE)	NERI ANDREA	(F.C. RONCOFREDDO 2003)
ZECCHINI DAVIDE	(MARANELLO SPORTIVA)	PAGAN DAVIDE	(POLISPORTIVA SALA)
HADIR HICHAM	(POLIVALENTE S.DAMASO)	RONCHETTI ROBERTO	(VIRTUS CIBENO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BOZZINI MATTEO	(ATLETIC C.D.R. MUTINA)	FERRARI GIACOMO	(BOCA BARCO)
FANTINI MATTEO	(CASALGRANDE A.S.D.)	BASSI MATTIA	(CIBOX)
BATTARA ANTONINO	(CM CONSELICE A.S.D.)	CAVALLARI MARCO	(COMACCHIESE 2015)
CALBUCCI LUCA	(F.C. RONCOFREDDO 2003)	D AMBROSIO DAVIDE	(F.C. RONCOFREDDO 2003)
PELLESI MARCO	(FLOS FRUGI F.C.)	FRANCHINI ALESSANDRO	(FOX JUNIOR SERRAMAZZONI)
ASSEF ASSANE	(FRUGESPORT)	SCARPONE DAVIDE OLIVER	(FUNO)
BIANCHI LUCA	(MOLINELLA RENO FC 1911)	CENERETTI ENRICO	(OLIMPIA QUARTESANA)
CRISCI STEFANO	(OSTERIA GRANDE A.S.D.)	FORNARO RICCARDO	(OZZANESE)
MAVARO ANDREA	(POLISPORTIVA IL CERVO)	VICENTINI FRANCESCO	(PONTELAGOSCURO)
BENEDINI LUCA	(REGGIOLO)	MORINI MARCO	(SAN ROCCO 2001 FAENZA)
IURESCIA ANGELO	(SANTAGATA SPORT)	BABILONI RICCARDO	(SPILAMBERTO 96 A.S.D.)
ETOGA LUC	(TRESIGALLO CALCIO A.S.D.)	BULGARELLI LORENZO	(UNITED CARPI)
BIANCHI MARCO	(VILLAMARINA)	DE MARTINO GIOVANNI	(X MARTIRI)
KULCHYK IVAN	(X MARTIRI)		

CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REG.LE

GARE DEL 1/11/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVAE

PUZZI LUCA (PALLAVICINO)

GARE DEL 2/11/2019**PREANNUNCIO DI RECLAMO**
gara CARIGNANO A.S.D. - LANGHIRANESE VALPARMA

Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della Società U.S. CARIGNANO A.S.D. si soprassiede ad ogni decisione in merito.

Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

o o o o o

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'**AMMENDA**

Euro 100,00 FALKGALILEO

A fine gara propri sostenitori tenevano un comportamento antisportivo verso un dirigente della squadra avversaria.

Euro 100,00 NOCETO

Per intemperanze dei propri sostenitori in campo avverso.

Euro 100,00 PERSICETO 85 SRL

Per intemperanze dei propri sostenitori.

Euro 100,00 VADESE ZOLA

Per intemperanze dei propri sostenitori.

Euro 100,00 VIRTUS CASTELFRANCO CALCIO

Per intemperanze dei propri sostenitori in campo avverso.

Euro 50,00 CASTELLANA FONTANA

Per aver permesso l'accesso a persone non in elenco nel recinto spogliatoi.

AMMONIZIONE

Si pongono a carico della **società Salsomaggiore** i danni causati alla panchina da un proprio tesserato se ed in quanto richiesti.

A CARICO DIRIGENTI**INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 4/12/2019**

GIOVANNINI STEFANO (SANPAIMOLA)

Per comportamento gravemente offensivo nei confronti dell' arbitro.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 27/11/2019

GHIRELLI GIOVANNI (CASTELLARANO)

Perché a fine gara teneva un comportamento antisportivo nei confronti dell'arbitro.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 20/11/2019

BUSANDRI ROBERTO (SALSOMAGGIORE CALCIO)

Per gravi proteste nei confronti dell'Arbitro

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 13/11/2019

LAINO GIOVANNI (MODENESE CALCIO)

Per proteste nei confronti dell'arbitro.

TREVISAN RAFFAELE (VIRTUS LIBERTAS)

Per comportamento non regolamentare.

A CARICO DI ALLENATORI**SQUALIFICA FINO AL 27/11/2019**

DANIELE PAOLO ANTONIO (OSTERIA GRANDE A.S.D.)

Per espressioni offensive nei confronti del direttore di gara.

SQUALIFICA FINO AL 13/11/2019

GOLINELLI CLAUDIO (CAVEZZO)

Per proteste nei confronti del direttore di gara.

GIULIANO GIUSEPPE (LIBERTASARGILE VIGORP.)

Per proteste nei confronti del direttore di gara.

**A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER CINQUE GARA/E EFFETTIVA/E**

SCIALDONE RAFFAELE (VIRTUS LIBERTAS)

A fine gara in seguito ad una discussione con un calciatore della squadra avversaria si mette dell'acqua in bocca e la sputa in faccia al calciatore avversario colpendolo. Gesto che provoca la reazione di entrambe le squadre .

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E

CALIA LORENZO (ARCETANA)

GROSSI ALESSANDRO (IGEA MARINA BELLARIA 1956)

RIGHI ALESSANDRO (NOCETO)

BETTI ANDREA (TROPICAL CORIANO)

DURANTINI LORENZO (FOLGORE RUBIERA S.FAO)

RICCI ALESSANDRO (NOCETO)

TROIANO FRANCESCO (SALSOMAGGIORE CALCIO)

MORGANTE FILIPPO (VIRTUS
CASTELFRANCOCALCIO)**SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E**

FAGGI NICHOLAS (BAKIA CESENATICO)

TAFARUCI REI (CARIGNANO A.S.D.)

MORCHID WALID (PCS SANMICHELESE SSD)

SPALLANZANI MARCO (PCS SANMICHELESE SSD)

NGA ENYENGUE MINKO (VALSANTERNO 2009)

ULRICH JOZIMAR (VIRTUS CASTELFRANCO)

PEZZOTTI LUCA (BORGO SAN DONNINO A.S.D.)

TOSSE RICCARDODELLUC (CAVEZZO)

NICOLO GIUSEPPE MATTEO (PCS SANMICHELESE)

PELLATI MARCO (SCANDIANESE CASALGR.)

APPARUTI PAOLO ROBERTO (VIRTUS CASTELFRANCO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER TRE GARA/E**

ROSSEGHINI DAVIDE (COLORNO)

Perché a fine gara proferiva frasi offensive e minacce nei confronti dell'A.

SQUALIFICA PER UNA GARA/E

CHIRIVI ALEX (CAMPAGNOLA)

Dopo il termine della gara dava una spinta ad un avversario facendolo indietreggiare di qualche passo.

KUNDOME JESSE (FABBRICO)

Dopo il termine della gara reagiva colpendo con un calcio un avversario che in precedenza lo aveva spinto.

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

XHIJA FRANCI (CALCIO COTIGNOLA)

ARATA ALBERTO MARIA (GOTICO GARIBALDINA)

ZONTINI FRANCESCO (UNIONE CALCIOCASALESE)

SARTI LORENZO (FYA RICCIONE F.N. SRL)

APREA LORENZO (PONTENURESE)

LAURENZA ANTONIO JACOPO (UNITED ALBINEA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BERSELLI ANDREA (ARCETANA)

SANTOLAMAZZA NICOLAS (CALCIO COTIGNOLA)

ROCKSON DILLEN (CASTELVETRO CALCIO S.R.L.)

KUNDOME JESSE (FABBRICO)

FANELLI RENZO (GOTICO GARIBALDINA)

FUOCHI NICCOLO (JUNIOR FINALE)

LAINO MATTEO (MODENESE CALCIO)

PILOTTI MATTEO (SALSOMAGGIORE CALCIO)

SANI MARCO (ARGENTANA)

TAFARUCI REI (CARIGNANO A.S.D.)

SCARPELLINI MARCO (CERVIA 1920)

CARINI JACOPO (GOTICO GARIBALDINA)

DEL BELLO NICOLA (GRANAMICA A.S.D.)

ROMANI LORENZO (MARGINANESE CALCIO)

BARBIERI MATTEO (REAL VAL BAGANZA)

CESARI NICOLA (STELLA)

GARE DEL 4/11/2019**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GIORGIONI ANDREA (FORLIMPOPOLI CALCIO 1928)

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C1**GARE DEL 2/11/2019****PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'**AMMENDA**

Euro 150,00 FOSSOLO 76 CALCIO

Propri sostenitori davano luogo ad una rissa con un giocatore avversario in conseguenza della quale la gara veniva temporaneamente interrotta.

A CARICO DIRIGENTI**INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 27/11/2019**

ERMIDI CLAUDIO (REAL CASALGRANDESE C5)

Comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 13/11/2019

GREGORI MATTIA (FUTSAL BELLARIA)

Per comportamento non regolamentare.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER TRE GARA/E EFFETTIVA/E**

CASADIO LUCA (RUSSI S.R.L. SSD)

Espulso per aver ritardato la ripresa di gioco e spintonato con entrambe le mani un giocatore avversario dopo il termine della gara rientrava in campo e spintonava alcuni sostenitori della squadra avversaria.

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

TANA MARCO (FUTSAL BELLARIA)

SALVINI MATTIA

(OSTERIA GRANDE A.S.D.)

ANTONIETTI MIRKO GIUSEPPE (REAL CASALGRANDESE C5)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER QUATTRO GARA/E**

ROUBI ABDEREZZAK (FOSSOLO 76 CALCIO)

Dopo il termine della gara scalcia e spintonava alcuni sostenitori della squadra avversaria .

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DE FREITAS NIELSON (BARACCALUGA)

AMARANTE CRISTIAN

(MODENA CALCIO A 5)

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C2

GARE DEL 2/11/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 13/11/2019

FORTUNATO FRANCESCO (EQUIPO F. GREVALCORE)

Per proteste nei confronti del direttore di gara.

LUSUARDI ROBERTO (MONTALE FOOTBALL FIVE)

Per proteste nei confronti del direttore di gara.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER TRE GARA/E EFFETTIVA/E

PILLONI EMANUELE (MONTALE FOOTBALL FIVE)

Espulso per aver rivolto una frase irrispettosa nei confronti dell'arbitro, dopo la notifica del provvedimento gli scagliava contro il pallone senza tuttavia colpirlo.

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E

GAVANELLI ISACCO (ROSSOBLU IMOLESE 1990)

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

VALENTE ALEX (CEISA GATTEO CALCIO A 5)

MORDENTI MIRKO

(CITTA DEL RUBICONE)

COPPA UNDER 21 CALCIO A CINQUE

GARE DEL 3/11/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER TRE GARA/E EFFETTIVA/E

MAZZONI SIMONE (AIRONE 83)

Espulso per offese al direttore di gara. Alla notifica del provvedimento all'atto di abbandonare il campo reiterava le offese.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (II INFR)

MAZZONI SIMONE (AIRONE 83)

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA

MONDUZZI MATTEO (AIRONE 83)

ZAPPALA ANTONINO (AIRONE 83)

HAMMOUDA ZAKARIA (CAVEZZO)

LA FERRARA ROBERTO (GENNARINI CALCIO)

RICCI GENNARO (GENNARINI CALCIO)

SMAILI MOHAMED (POL. VILLAFONTANA)

TARTARINI GIACOMO (REAL PANIGAL)



6. CORTE SPORTIVA DI APPELLO

RIUNIONE DEL 4 NOVEMBRE 2019

Corte composta dai signori: TATTINI (Presidente), DAL FIUME e FOSCHINI (Componenti) con l'assistenza del Sig. CAVALLINI (Rappresentante A.I.A.) e della Sig.ra LAMBERTINI (Segretaria)

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

Nr. 8 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' AC STELLA AZZURRA ZOLINO

Avverso squalifica per tre giornate di gara inflitta al calciatore Younes Naqraoui

Decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Bologna contenuta nel C.U. nr. 16 del 23.10.2019

Gara: Stella Azzurra / Amaranto Castel Guelfo del 20.10.2019

La Società A.C. Stella Azzurra Zolino ha ritualmente proposto reclamo avverso il provvedimento disciplinare sopra specificato sostenendo che il fallo commesso dal proprio calciatore Younes Naqraoui ai danni di un avversario non sarebbe avvenuto a gioco fermo, ma durante una normale azione di gioco e nemmeno sarebbe stato frutto di una reazione come invece indicato dall'arbitro nel proprio referto. Per quanto precede la reclamante ritiene non giustificata la squalifica per tre giornate di gara irrogata dal Giudice sportivo e ne chiede una congrua riduzione.

La società Stella Azzurra Zolino è presente all'odierna riunione in persona del proprio Presidente il quale, dopo ad essersi riportato alle argomentazioni addotte nel proposto ricorso e alle conclusioni in esso contenute, precisa di aver assistito personalmente all'incontro e di non aver visto alcun gesto di reazione commesso dal proprio calciatore Naqraoui ai danni di avversari.

Letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale ha sentito telefonicamente l'arbitro della gara il quale relativamente al comportamento del calciatore Naqraoui della Stella Azzurra Zolino ha precisato che, dopo essere stato vittima di un pesante fallo di gioco, egli ha colpito con un calcio non particolarmente violento e privo di conseguenze lesive, il calciatore avversario reo della precedente azione fallosa.

Sulla scorta delle precisazioni fornite dall'ufficiale di gara questa Corte ritiene che il reclamo meriti accoglimento e che al calciatore Younes Naqraoui possa essere inflitta una sanzione leggermente meno afflittiva di quella disposta dal Giudice di prima istanza.

PQM

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale dell'Emilia-Romagna accoglie il reclamo proposto dalla Società AC Stella Azzurra Zolino e riduce a due giornate di gara la squalifica inflitta dal Giudice sportivo di Bologna ai danni del calciatore Younes Naqraoui.

Nulla dispone in merito alla tassa reclamo non versata essendo stato il ricorso accolto.

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA

Nr. 9 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' ASD LOKOMOTIV

Avverso squalifica per cinque giornate di gara inflitta al calciatore Filippo Santini

Decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Bologna contenuta nel C.U. nr. 16 del 23/10/2019

Gara: Venturina / Lokomotiv del 20/10/2019

La Società ASD Lokomotiv ha ritualmente impugnato il sopradetto provvedimento disciplinare senza negare la gravità del fallo di gioco commesso dal proprio calciatore, ma contestando sia l'atteggiamento "fortemente offensivo" nei confronti dell'arbitro che il Giudice sportivo ha addebitato al calciatore Santini per motivare la squalifica per 5 giornate, sia la mancanza di una reale volontà da parte dello stesso Filippo Santini di ledere l'incolumità fisica dell'avversario il quale, infatti, non ha lamentato alcun danno e ha potuto riprendere regolarmente il gioco. Sottolineando come quanto accaduto tra il Santini e il calciatore della compagine avversaria sia rimasto un fatto circoscritto e totalmente privo di conseguenze sul regolare svolgimento dell'incontro, la reclamante chiede che la condotta del proprio calciatore sia rivalutata e considerata alla

stregua di un comportamento antisportivo come tale meritevole di una sanzione disciplinare meno grave di quella disposta dal Giudice sportivo.

La società Lokomotiv è presente all'odierna riunione in persona del proprio Presidente il quale si riporta integralmente alle argomentazioni addotte nel proposto reclamo ed insiste affinché a seguito di una rivalutazione degli atti ufficiali, sia deliberata una congrua riduzione della squalifica del proprio tesserato.

Letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale rileva che in effetti da quanto riportato dall'arbitro nel proprio referto, non si ravvisa il comportamento fortemente offensivo nei confronti dell'ufficiale di gara che nella motivazione della propria delibera il Giudice sportivo ha invece ritenuto di addebitare al calciatore Filippo Santini della società Lokomotiv.

Ad avviso di questa Corte alle diverse azioni compiute dal suddetto calciatore che a gioco fermo cercava di sollevare un avversario che era a terra, gli intimava di alzarsi, continuava a strattarlo, lo "ributtava a terra violentemente", si rivolgeva all'arbitro gridandogli "toglimi fuori" e all'atto di uscire dal campo scalcia il cancello d'ingresso, va riconosciuto il vincolo della continuazione per cui le suddette azioni integrano, a ben vedere, un unico comportamento antisportivo peraltro non connotato da particolare violenza ai danni di avversari oltre che privo di una reale natura offensiva nei confronti dell'ufficiale di gara.

Per quanto precede il ricorso della società Lokomotiv appare fondato e il comportamento del calciatore Santini, pur gravemente antisportivo, risulta meritevole di una sanzione meno afflittiva rispetto a quella deliberata in prima istanza.

PQM

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale dell'Emilia-Romagna accoglie il reclamo proposto dalla Società A.S.D. LOKOMOTIV e riduce la squalifica del calciatore Filippo Santini a tre giornate effettive di gara.

Nulla dispone in merito alla tassa reclamo non versata essendo stato il ricorso accolto.

CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI UNDER 17

NR. 10 – RECLAMO PRPOSTO DALLA SOCIETA' ASAR 1972 A.S.D.

Avverso ammenda di € 150,00 per comportamento antisportivo dei propri dirigenti

Decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Rimini contenuta nel C.U. nr. 16 del 24/10/2019

Gara: Riccione Calcio / Asar del 5/10/2019

La Società ASAR 1972 A.S.D. ha ritualmente impugnato il sopra menzionato provvedimento disciplinare di natura economica ammettendo che il ritardo con il quale è iniziata la gara è dipeso dalla temporanea mancanza di un cartellino di un proprio tesserato, cartellino che la reclamante afferma di aver poi reperito in brevissimo tempo, e dal fatto che prima dell'inizio della gara l'arbitro avrebbe prospettato la necessità di un cambio della divisa di gioco per evitare che si creasse confusione con la sua casacca. Sostiene la società ASAR che anche quest'ultimo impedimento sarebbe stato superato da un'autonoma decisione dell'arbitro che avrebbe indossato una maglia di diverso colore nonostante essa società fosse riuscita a reperire una nuova muta di divise da gioco sempre nell'arco di un tempo brevissimo. Per quanto dedotto la società ricorrente nega che vi sia stato un comportamento antisportivo da parte dei propri dirigenti tale da giustificare l'ammenda disposta dal Giudice sportivo.

La società reclamante non è presente all'odierna riunione.

Questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, rileva che dal referto arbitrale e dal relativo supplemento redatto dallo stesso ufficiale di gara risulta che effettivamente la partita ha preso il via con 20 minuti di ritardo poiché un calciatore della compagine dell'ASAR era privo del documento d'identità e poiché le maglie dei portieri potevano confondersi con quelle della squadra avversaria.

Atteso che ad entrambe le suddette problematiche è stato trovato un rimedio in tempi ragionevoli e in ogni caso all'interno dei termini temporali previsti dal vigente regolamento, questa Corte ritiene che nella fattispecie in esame non sia ravvisabile un comportamento antisportivo da parte dei dirigenti della società ASAR ai quali può essere ascritta solo una condotta scarsamente diligente che tuttavia non giustifica, anche in funzione del contesto di calcio giovanile in cui ci trova, una sanzione di natura economica come quella disposta dal Giudice di prima istanza.

PQM

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale dell'Emilia-Romagna in accoglimento del reclamo proposto dalla Società ASAR 1972 A.S.D. annulla l'ammenda di € 150,00 che viene commutata in semplice ammonizione.

Nulla dispone in merito alla tassa reclamo non versata essendo stato il ricorso accolto

CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 16 INTERPROVINCIALI

Nr. 11 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' A.C. STELLA AZZURRA ZOLINO

Avverso squalifica per 12 giornate di gara inflitta al calciatore Abdeljalil El Bouhali, squalifica per 7 giornate di gara inflitta al calciatore Nizar Masoudi, inibizione fino al 24.02.2021 inflitta al dirigente Faouzi Hammamia.

Delibere del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Modena contenute nel C.U. nr. 16 del 24/10/2019

Gara: Castelnuovo / Stella Azzurra del 20/10/2019

La Società AC Stella Azzurra Zolino ha proposto reclamo nei confronti dei suddetti provvedimenti disciplinari mettendo preliminarmente in rilievo l'andamento regolare della gara nonché la condotta sostanzialmente corretta mantenuta da entrambe le contendenti con la sola eccezione del fine partita e dell'uscita dal campo delle squadre, fase che sarebbe stata caratterizzata da alcune intemperanze verbali fra i calciatori che però non sarebbero sfociate in comportamenti discriminatori di cui all'articolo 28 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva. A riguardo del comportamento tenuto dai propri calciatori El Bouhali e Masoudi, la ricorrente ammette che gli stessi hanno avuto degli scontri verbali con avversari, ma che non li avrebbero colpiti con calci, pugni o sputi e che nemmeno li avrebbero apostrofati con frasi discriminatorie per motivi di etnia. A proposito invece della condotta del proprio dirigente Hammamia, la società reclamante riconosce che lo stesso a fine gara avrebbe avuto "una pulsione d'ira" non indirizzata però nei confronti dell'arbitro, bensì diretta ad una persona che avrebbe fatto indebitamente ingresso sul terreno di gioco dichiarando di essere un osservatore arbitrale. A tale persona, che secondo la ricorrente sarebbe stato un familiare dell'arbitro, la stessa società Stella Azzurra Zolino addebita la responsabilità delle tensioni createsi a fine partita, negando peraltro che allo stesso ufficiale di gara siano state rivolte, da parte del dirigente Sig. Faouzi Hammamia, offese di stampo razziale, minacce di morte e atti di violenza fisica. A sostegno della versione come sopra riassunta, la reclamante chiede che sia disposta la testimonianza di due testimoni che indica nelle persone di un tesserato e di un collaboratore al servizio della società. In ragione di quanto precede la società ricorrente chiede una generale revisione delle sanzioni irrogate dal Giudice sportivo in quanto non corrispondenti ai fatti realmente accaduti.

La società reclamante che aveva chiesto di essere sentita è presente all'odierna riunione rappresentata da un dirigente munito di valida delega che deposita agli atti del procedimento. Il dirigente della ricorrente si riporta alle motivazioni addotte con il proposto ricorso e ribadisce che nulla di quanto scritto nel rapporto dell'arbitro sarebbe successo e sottolinea ulteriormente come la causa scatenante del parapiglia sia stata l'indebita presenza sul terreno di gioco di una persona estranea alla gara che si sarebbe qualificato come osservatore arbitrale e che invece la reclamante stessa ha scoperto essere il padre dell'arbitro. Il dirigente della Stella Azzurra insiste pertanto perché sia fatta una profonda revisione di tutti i provvedimenti disciplinari presi nei confronti dei propri tesserati che ritiene ingiusti e ingiustificati perché frutto della mancanza di serenità dimostrata dall'arbitro dell'incontro.

Letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, la Corte ha sentito la necessità di chiedere chiarimenti all'arbitro della gara il quale, sentito telefonicamente, ha ritenuto di dover confermare per intero e senza alcuna modifica il proprio rapporto e il relativo supplemento ribadendo che tutto quanto egli ha scritto corrisponde a verità e precisando, testualmente, di non essersi accorto della presenza all'interno del campo per destinazione di persone estranee e comunque di non aver lui chiesto l'intervento di osservatori arbitrali o altre persone affinché gli prestassero assistenza nell'atto di uscire dal terreno di gioco.

In via preliminare ed ai sensi del combinato disposto dagli articoli 57 e 60 comma 1 del CGS, la Corte dispone di non ammettere le prove testimoniali richieste dalla società reclamante non rilevandone la necessità in ragione della completezza e chiarezza acquisita, anche in considerazione delle precisazioni successivamente fornite dall'arbitro, dagli atti ufficiali che, a norma dell'articolo 61 comma 1 del CGS, fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Orbene dagli atti ufficiali di gara risulta in modo che a termini di regolamento deve intendersi come inequivocabile, che a fine gara il giovane calciatore della Stella Azzurra Nizar Masoudi colpiva un avversario con due pugni alla schiena e con sputi sul braccio destro, lo insultava e lo minacciava pesantemente dopodiché rivolgeva all'arbitro una frase offensiva. Risulta altresì che nel medesimo frangente l'altrettanto giovane calciatore Abdeljalil El Bouhali stratonava un avversario, lo colpiva con un calcio alla gamba destra e gli rivolgeva una frase minacciosa contenente espressioni discriminatorie per motivi di nazionalità e origini etniche. Quanto al dirigente Faouzi Hammamia sempre dagli atti ufficiali risulta che, a fine gara, egli ha dato una spallata sulla schiena dell'arbitro facendolo barcollare e provocandogli un leggero dolore, ha nuovamente avvicinato l'ufficiale di gara stratonandolo per un braccio e rivolgendogli una frase gravemente minacciosa e di natura discriminatoria per motivi di nazionalità e origini etniche. Espressione minacciosa e discriminatoria che lo stesso dirigente ha ripetuto all'indirizzo dell'arbitro al momento del ritiro dei documenti.

In considerazione delle condotte come sopra riportate e ascritte dall'arbitro ai rispettivi responsabili, nonché in ragione dei ricordati principi normativi fissati dall'ordinamento sportivo, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale altro non può fare che ritenere condivisibile l'interpretazione degli atti ufficiali fatta dal Giudice sportivo e le relative sanzioni disciplinari dallo stesso disposte a carico dei due giovani calciatori e del dirigente della Stella Azzurra Zolino il cui ricorso non può pertanto trovare accoglimento.

PQM

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale dell'Emilia-Romagna definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dalla società AC STELLA AZZURRA ZOLINO, lo rigetta confermando integralmente le sanzioni disciplinari disposte dal Giudice sportivo di Modena.

Dispone l'addebito alla tassa reclamo non versata a carico della società Stella Azzurra Zolino

7. TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

RIUNIONE DEL 4 NOVEMBRE 2019

Tribunale composto dai signori: TATTINI (Presidente), DAL FIUME e FOSCHINI (Componenti) con l'assistenza del Sig. CAVALLINI (Rappresentante A.I.A.) e della Sig.ra LAMBERTINI (Segretaria)

DEFERIMENTI

10. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO

A carico dei Signori Franco Pastorelli, Danny Mendez nonché della Società A.S.D. Fulgor Fiorenzuola

Con nota 25.09.2019, n. 3634/1323 pfi 18-19, il Procuratore Federale Interregionale;

- visto l'art. 32, comma 4 del C.G.S. e 39 e 43 commi 1 e 6 delle N.O.I.F.;

- vista la proposta del Sostituto Procuratore Dott. Roberto Rinaldi;

- hanno deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano:

- Il Sig. PASTORELLI FRANCO, Presidente della Società A.S.D. FULGOR FIORENZUOLA, della violazione dell'art.1bis, comma 1 C.G.S., in relazione all' art. 10, comma 2, del C.G.S., artt. 39, 43 comma 1 e 6, 45 e 61 commi 1 e 5 delle N.O.I.F. anche in relazione all'art. 7 comma 1 dello Statuto Federale, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore MENDEZ DANNY e a farlo sottoporre a visita medica ai fini dell'idoneità sportiva agonistica e di dotarlo di copertura assicurativa, nonché per averlo impiegato nel corso della gara: FULGOR – FULGOR FIORENZUOLA del 09.12.2018, valevole per il campionato Juniores Provinciale di Parma, dove aveva svolto anche le funzioni di Dirigente Accompagnatore Ufficiale della squadra.

- il Sig. MENDEZ DANNY, calciatore della Società A.S.D. FULGOR FIORENZUOLA, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1 e 6, in relazione all' art. 10 comma 2, del C.G.S., artt. 39, 43 commi 1 e 6 delle N.O.I.F., per aver disputato, la gara: FULGOR – FULGOR FIORENZUOLA del 09.12.2018, valevole per il Campionato Juniores Provinciale della Delegazione di Parma, senza averne titolo in quanto non tesserato, sprovvisto di visita medica e di assicurazione;

- la Società A.S.D. FULGOR FIORENZUOLA, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4 commi 1 e 2, del C.G.S., per comportamenti posti in essere dalle persone sopra menzionate al momento dei fatti, e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata, ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5 del C.G.S.

Effettuate ritualmente le notifiche le parti deferite non sono presenti all'odierno dibattimento né hanno presentato memorie difensive.

Il Rappresentante della Procura Federale, Avv. Marco Stefanini, dopo un'ampia ricostruzione dei fatti richiede che venga riconosciuta la responsabilità di tutte le parti deferite per le violazioni regolamentari loro rispettivamente addebitate e chiede che alle stesse vengano inflitte le seguenti sanzioni sportive:

- mesi 2 d'inibizione a carico del Sig. Franco Pastorelli
- 2 giornate di squalifica a carico del calciatore Danny Mendez
- Euro 300,00 di ammenda oltre a 1 punto di penalizzazione da scontare nella corrente stagione sportiva a carico della società Fulgor Fiorenzuola

Il Tribunale

- letto il deferimento;
- ritenuta comprovata la responsabilità delle parti deferite per le violazioni loro rispettivamente ascritte;
- preso atto delle sanzioni disciplinari richieste dal Rappresentante della Procura Federale;
- considerato che da parte dei soggetti deferiti non è pervenuta alcuna argomentazione difensiva rispetto alle violazioni regolamentari loro rispettivamente ascritte;

d e l i b e r a

di infliggere al Sig. Franco Pastorelli l'inibizione per 2 mesi, al calciatore Danny Mendez la squalifica per due giornate di gara e alla società ASD Fulgor Fiorenzuola la sanzione pecuniaria dell'ammenda di € 200,00 oltre a un punto di penalizzazione da scontare nel Campionato Juniores della stagione sportiva 2019/2020.

Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.

11. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO

A carico del Signor Biagio Passaro nonché della Società A.C.D. Castelvetro Calcio s.r.l.

Con nota 26.09.2019, n. 3691/59 pfi 18-19, il Procuratore Federale Interregionale;

- visto l'art. 125 del C.G.S.;
- vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Alessandro Boscarino;
- ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano:
 - Il Sig. PASSARO BIAGIO, all'epoca dei fatti Presidente della Società A.C.D.CASTELVETRO CALCIO, della violazione dell'art.1bis, comma 1, C.G.S. vigente fino al 16.06.2019 (art.4, comma1 del vigente CGS), in relazione all'art.94ter comma 13 delle N.O.I.F. ed all'art.8, commi 9 e 15 del C.G.S. vigente fino al 16.06.2019, (art. 31, commi 6 e 7 del vigente C.G.S.), per non aver pagato all'allenatore MEZZETTI LORENZO le somme accertate dal Collegio Arbitrale della LND con decisione pubblicata con C.U. n.5/18 dell'11/10/2018, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della stessa.
 - la Società A.C.D. CASTELVETRO Calcio a titolo di responsabilità diretta, della violazione dell'art.4 comma 1, del C.G.S. vigente fino al 16.06.2019, (art.6 comma 1 del vigente del C.G.S.) per comportamento posto in essere dal proprio Presidente e legale rappresentante pro tempore come sopra descritto.

Effettuate ritualmente le notifiche le parti deferite non sono presenti all'odierno dibattimento e nemmeno hanno presentato memorie difensive.

Il Rappresentante della Procura Federale, Avv. Marco Stefanini, dopo un'ampia ricostruzione dei fatti richiede che sia riconosciuta la responsabilità di tutte le parti deferite per le violazioni regolamentari loro rispettivamente addebitate e chiede che alle stesse vengano inflitte le seguenti sanzioni sportive:

- mesi 6 d'inibizione a carico del Sig. Biagio Passaro
- Euro 600,00 di ammenda oltre a 3 punti di penalizzazione da scontare nella corrente stagione sportiva a carico della società A.C.D. Castelvetro Calcio s.r.l.

Il Tribunale

- letto il deferimento;
- ritenuta comprovata la responsabilità delle parti deferite per le violazioni loro rispettivamente ascritte;
- preso atto delle sanzioni disciplinari richieste dal Rappresentante della Procura Federale;
- precisato che per la fattispecie in esame la penalizzazione in classifica da scontare nel campionato in corso, così come richiesta dal Rappresentante della Procura, non viene ritenuta equa;
- considerato che a questo Tribunale Territoriale non sono pervenute argomentazioni difensive da nessuno dei soggetti deferiti;

d e l i b e r a

di infliggere al Sig. Biagio Passaro l'inibizione per mesi sei e alla società ACD Castelvetro Calcio s.r.l. l'ammenda di € 600,00

Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.

9. ALLEGATI

COMUNICATO N. 150 LND: provvedimenti della Procura Federale.

Circolare 20 LND: decreto legge 124 del 26 ottobre 2019, recante disposizioni urgenti in materia fiscale.

COMUNICATO N. 114 del SETTORE TECNICO inerente le decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico nella riunione del 31 ottobre 2019 svoltasi a Firenze.

Publicato in BOLOGNA ed affisso all'albo del C.R.E.R. il 06/11/2019.

**Il Presidente
(Paolo Braiati)**